



Le concessioni idroelettriche

28 settembre 2020

La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. [art. 822 cod. civ.](#); [art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006](#)), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma Cost.](#), allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'[art.144 del D.Lgs. 152/2006](#) esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma Cost.](#), la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Nel corso dell'attuale legislatura, il [D.L. n. 135/2018](#) ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle regioni è demandata la disciplina, con legge, delle modalità e delle procedure di assegnazione. Il **termine ultimo** per l'adozione di tale disciplina è stato recentemente **prorogato** dal 31 marzo 2020 al **31 ottobre 2020** dall'[articolo 125-bis](#) del [D.L. n. 18/2020](#) (convertito, con modificazioni, nella [Legge n. 27/2020](#)), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19.

La legge regionale dovrà attenersi a taluni parametri legislativamente predefiniti. Tra essi, la durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 e 40 anni, incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento. Le procedure di assegnazione delle nuove concessioni dovranno essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale. In caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico

L'[articolo 11-quater del D.L. n. 135/2018](#) (cd. "D.L. Semplificazioni, convertito con modificazioni in L. n. 12/2019) modifica il Decreto legislativo n. 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW).

Il Decreto legge dispone la **regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche** alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni.

Si dispone, in particolare, il **trasferimento alle regioni**, una volta cessata la concessione:

- delle cd. "**opere bagnate**" (dighe, condotte etc.) **a titolo gratuito**.
In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui predetti beni, purché previsti dall'atto concessorio o comunque autorizzati dal concedente, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatti salvi gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti.
- delle cd. "**opere asciutte**" (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri.

Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,

incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono **assegnare le concessioni**:

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di **gare con procedure ad evidenza pubblica**;
- b) a **società a capitale misto** pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante **forme di partenariato** pubblico-privato.

Al riguardo, le **regioni** sono tenute a disciplinare, **con propria legge**, le **modalità** e le **procedure di assegnazione delle concessioni** di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che dovranno avere luogo entro i successivi due anni. Il **termine ultimo** per l'adozione di tale disciplina è stato recentemente **prorogato** dal 31 marzo 2020 al **31 ottobre 2020** dall'**articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020** (convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, la predetta norma proroga ulteriormente il termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Le leggi regionali dovranno avere **taluni contenuti legislativamente predefiniti**, quali le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione; i termini di avvio delle procedure; i criteri di ammissione e di assegnazione; i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Le leggi dovranno in particolare prevedere i seguenti requisiti minimi:

- ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica del concessionario, l'attestazione da parte dei partecipanti di **avvenuta gestione**, per un periodo di **almeno 5 anni**, di impianti idroelettrici aventi una **potenza nominale media pari ad almeno 3 MW**;
- ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica, la **referenza di due istituti di credito o società di servizi** iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di **accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto** nella procedura di assegnazione;
- i termini di **durata delle nuove concessioni**, compresi **tra 20 e 40 anni**; il termine massimo può essere **incrementato fino ad un massimo di 10 anni**, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento
- gli **obblighi o le limitazioni gestionali**, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;
- i **miglioramenti minimi in termini energetici**, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica **con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili**, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica;
- i **livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale** del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/UE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;
- le **misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario**, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;
- le modalità di **valutazione**, da parte dell'amministrazione competente, dei **progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione**, che avverrà nell'ambito di un **procedimento unico** ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati

nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale. Alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi e alle dighe, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La stessa legge regionale deve disporre in ordine all'utilizzo delle **opere asciutte**, secondo i seguenti criteri:

- per i **beni mobili**:

- o ove se ne preveda l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata

- o se nel progetto di concessione non se ne prevede l'utilizzo, si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

- per i **beni immobili**,

- o se il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale fra le parti;

- o se non ne prevede l'utilizzo, restano di proprietà degli aventi diritto.

La legge regionale dovrà inoltre contenere specifiche **clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e le modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate.

Viene stabilito il principio secondo il quale le funzioni amministrative per l'**assegnazione della concessione** sono di **competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata** di derivazione **d'acqua** in concessione.

Le **procedure** di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate - come sopra detto - **entro due anni** dall'entrata in vigore della legge regionale. Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Si demanda ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto** con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità e delle procedure di assegnazione applicabili nell'**ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata**. L'**adozione del decreto**, prima prevista entro il 31 dicembre 2021, è stata recentemente prorogata al **31 luglio 2022** dall'articolo *125-bis* del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020.

Il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in via sostitutiva** all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell'importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.

Obblighi dei concessionari

Secondo la disciplina contenuta nel D.L. n. 135/2018, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a **corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l'ARERA**, articolato in una **componente fissa**, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una **componente variabile**, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il **compenso unitario** varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione

dell'energia elettrica.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, **le regioni possono** disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, **220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione**, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

La [Corte Costituzionale, con sentenza n. 155/2020](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 135/2018 nella parte in cui si destina almeno il 60 per cento del canone così determinato **alle Province e alle città metropolitane** il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

In ordine alle motivazioni alla base della declaratoria di incostituzionalità, cfr. *infra*, Paragrafo "Le competenze statali e regionali in materia di derivazioni d'acqua per usi idroelettrici".

Per le **concessioni** di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un **termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, **disciplinano con legge**, comunque non oltre il **31 ottobre 2020** (in luogo del 31 marzo 2020), le modalità, le condizioni e la **quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri** conseguenti, **a carico del concessionario uscente**, per la **prosecuzione**, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il **31 luglio 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023).

La **proroga** dei predetti termini è stata disposta dall'**articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020**, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020.

Fino all'assegnazione della concessione, il **concessionario scaduto è tenuto** a fornire, su richiesta della regione, **energia** nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a **versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale**, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione.

La [Corte Costituzionale, con sentenza n. 155/2020](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 135/2018 nella parte in cui si destina almeno il 60 per cento del canone aggiuntivo così determinato **alle Province e alle città metropolitane** il cui territorio è interessato dalle derivazioni (cfr. *infra*, Paragrafo "Le competenze statali e regionali in materia di derivazioni d'acqua per usi idroelettrici").

E' rimessa ad un **decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA** e previo **parere della Conferenza Stato-Regioni** la determinazione del **valore minimo della componente fissa del canone** e del **valore minimo del canone aggiuntivo**. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

ARERA, con [deliberazione del 26 novembre 2019](#) (Delib. n. 490/2019/I/EEL), ha adottato delle **Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle regioni sugli schemi di legge relativi alla definizione dei canoni** da applicare ai concessionari. In quella sede, l'Autorità ha precisato che il parere che da essa verrà rilasciato sarà limitato alla definizione della componente variabile del canone e che le nuove funzioni consultive attribuite all'Autorità saranno esercitate in due fasi: a) una *ex ante*, con l'enunciazione di criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, di espressione del parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale.

Sono fatte **salve le competenze delle regioni a statuto speciale** e delle **province autonome di Trento e Bolzano**.

In proposito, appare opportuno ricordare che le **Leggi di bilancio 2018** ([L. n. 205/2017](#), art. 1, commi da 832 a 834) e **2020** ([L. n. 160/2019](#), art. 1, commi 76 e 77) abbiano modificato le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento, dettate dall'articolo 13 dello Statuto ([D.P.R. n. 670/1972](#)).

La nuova disciplina ha rafforzato notevolmente le competenze delle province in materia e indicato i criteri per l'esercizio della relativa potestà legislativa, che deve essere esercitata nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale. Alla scadenza delle concessioni, si prevede il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento.

Nel dettaglio, l'articolo 13 dello statuto dispone che le province disciplinino, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per:

- lo svolgimento delle gare,
- i termini di indizione delle stesse,
- i criteri di ammissione e di aggiudicazione,
- i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti.

Alla legge provinciale è inoltre rimesso di disciplinare:

- la durata delle concessioni,
- i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche,
- i parametri di sviluppo degli impianti
- le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

Alla scadenza delle concessioni, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta, alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale.

Il parere dell'AGCM in merito ai criteri da seguire da parte delle regioni e delle province autonome nell'esercizio delle competenze legislative relative al rilascio delle concessioni idroelettriche

Il 3 settembre 2020 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato un parere a Parlamento, Governo e Conferenza delle regioni ([AS1697](#)) nel quale esprime taluni rilievi sulla disciplina legislativa adottata in materia.

In primo luogo, la frammentazione normativa derivante dall'adozione di discipline regionali non omogenee, innalzando i costi di partecipazione alle gare, sarebbe idonea - secondo l'Autorità - ad alterare il contesto concorrenziale, penalizzando gli operatori di minori dimensioni. Comunque, l'assegnazione alle Regioni delle competenze normative in materia di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche può rappresentare un'importante occasione per l'adozione di discipline indirizzate a rilanciare le attività di produzione idroelettrica, quale segmento di primaria importanza industriale nell'ambito della produzione energetica da fonte rinnovabile.

Il settore, ad oggi, secondo l'AGCM, non è riuscito a beneficiare dei positivi effetti derivanti dalla concreta attuazione dell'importante principio concorrenziale della temporaneità delle concessioni, introdotto dal D.Lgs. n. 79/1999 di attuazione della direttiva europea 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica.

Le relative misure di liberalizzazione che sono seguite, secondo l'AGCM, hanno imposto all' ex monopolista (ENEL S.p.A.) esclusivamente un obbligo di parziale dismissione della sua capacità di generazione elettrica (compresa quella da fonte idrica) confermandolo, di conseguenza, nella titolarità di oltre l'85% delle concessioni rilasciate sull'intero territorio nazionale la cui scadenza è stata fissata, *ope legis*, al 1° aprile 2029, mentre, per le altre concessioni, tale scadenza era stata fissata originariamente al 31 dicembre 2010, termine ripetutamente prorogato, da ultimo, al 31 luglio 2024 e, con riguardo al territorio del Trentino Alto Adige, al 31 dicembre 2023.

L'Autorità rileva dunque che un'adeguata durata delle concessioni costituisce un presupposto necessario per un'effettiva concorrenza c.d. per il mercato, l'unica possibile in contesti economici caratterizzati da una scarsità della risorsa oggetto di sfruttamento (art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva *Bolkenstein*). Viene dunque segnalata l'opportunità di un abbandono dell'istituto della proroga delle concessioni, richiamando quanto evidenziato dalla Corte costituzionale (Corte Cost. n. 1 del 18 gennaio 2008 e n. 205 del 13 luglio 2011), dalle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea (cfr. *infra*) e dagli stessi interventi di segnalazione dell'AGCM.

Alla luce degli stessi principi concorrenziali, l'Autorità auspica che, nell'ambito delle scelte lasciate dalla normativa statale al legislatore regionale, vengano preferite le opzioni che prediligono la procedura ad evidenza pubblica come modalità ordinaria di assegnazione delle concessioni, rispetto al ricorso alle modalità alternative, della gara a doppio oggetto o di altre forme di partenariato pubblico/privato, ex art. 179 del D.lgs. n. 50/2016.

Si rinvia, più diffusamente, al [parere integrale](#) espresso dall'Autorità.

La lettera complementare di messa in mora all'Italia da parte della Commissione UE sulla disciplina delle concessioni idroelettriche

Per il diritto dell'UE, la **gestione di centrali idroelettriche** per la generazione di energia idroelettrica costituisce un **servizio fornito dietro retribuzione** ai sensi della Direttiva sui servizi 2006/123/CE (cd. **Direttiva *Bolkenstein***) e del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), articolo 49, sulla libertà di stabilimento e articolo 57, sulla definizione di servizi. Il servizio di gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica figura nel regolamento (CE) n. 213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

La Commissione Europea, con procedura di infrazione 2011/2026, aveva già sollevato problemi di incompatibilità della normativa italiana *illo tempore* vigente con la normativa europea.

In data 8 marzo 2019, all'indomani dell'adozione della nuova disciplina di riforma delle concessioni idroelettriche contenuta nel D.L. n. 135/2018, la Commissione europea ha inviato una [lettera di costituzione in mora complementare all'Italia](#) (rispetto a quelle [già inviate](#) il 15 marzo 2011 e il 26 settembre 2013), ritenendo che le autorità italiane non hanno organizzato procedure di selezione trasparenti e imparziali per la nuova attribuzione delle autorizzazioni scadute nel settore idroelettrico e che sono censurabili, a questo riguardo, le ripetute proroghe intervenute, fino all'ultimo intervento legislativo, che ritarda l'indizione delle procedure di selezione in alcuni casi sino al 2023.

Secondo quanto affermato dal Governo, nelle more di tale procedura di infrazione, è stato costituito un tavolo di coordinamento in cui si confrontano le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche Europee, per far fronte a quanto previsto dalla normativa europea e sanare l'attuale condizione di inadempienza (cfr. risposta all'interrogazione a risposta scritta [Sut 5-03627](#)).

Allegati e Link Web

[Commissione UE_lettera_messa_in_mora_Italia_7_marzo_2019](#)
<http://www.camera.it/temiap/2019/09/17/OCD177-4133.pdf>

Le competenze statali e regionali in materia di derivazioni d'acqua per usi idroelettrici

La **materia delle derivazioni per usi idroelettrici** tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali.

Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. [art. 822 cod. civ.](#); [art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006](#)), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lett. s\) Cost.](#), allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'[art.144 del D.Lgs. 152/2006](#) esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque.

Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma Cost.](#), la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". La materia coinvolge anche le modalità - concorrenziali - attraverso le quali garantire l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia.

La **Corte Costituzionale** ha così ascripto alla materia «**tutela della concorrenza**», di competenza legislativa esclusiva statale (ex art. [117, secondo comma, lett. e\) Cost.](#)) l'intera **disciplina delle procedure di gara pubblica**, comprensiva della tempistica delle gare, della definizione del contenuto dei bandi, nonché dell'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, in quanto volta a garantire l'accesso degli operatori economici al mercato secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale ([Sent. n. 28/2014](#)).

La stessa Corte ha poi riferito alla **competenza concorrente** «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» le disposizioni relative alla **misura dei canoni di concessione**, in tale ambito spettando allo **Stato** la determinazione dei principi fondamentali (onerosità della concessione e proporzionalità' del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava) e alla **Regione** la fissazione del *quantum*, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi" (cit. [C. Cost. sent. n. 155/2020](#)).

Norme statali di dettaglio che stabilivano la destinazione di una quota maggioritaria del canone e del canone aggiuntivo dovuto alla Regione dai concessionari, quantificando in misura predeterminata (sia pure in termini percentuali) i fondi da "dirottare" fuori della disponibilità regionale sono state pertanto dichiarate illegittime, verificandosi in tal modo, non solo la violazione del riparto di competenze stabilito dall'[art. 117, terzo comma, Cost.](#), ma altresì la lesione degli artt. 118 e 119 Cost., posto che dall'applicazione delle norme impugnate risulterebbero più che dimezzati gli introiti derivanti dalle concessioni con pregiudizio per il pieno e corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia riconosciute dall'[art. 89, comma 1, lettera i, del D.Lgs n. 112/1998](#) (Cfr, [Sent. n. 155/2020](#) con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-*quater* del [D.L n. 135/2018](#), che ha inserito i commi 1-*quinquies* ed 1-*septies* nell'[art.12 del D.Lgs. n.79/1999](#), limitatamente alla parte di tali commi che destinava almeno il 60 per cento del canone e del canone aggiuntivo di concessione alle province e alle città metropolitane del territorio interessato dalle derivazioni).